

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **542**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

Risoluzione

del Parlamento europeo sulle relazioni della Commissione al Consiglio europeo: « Legiferare meglio 1998: una responsabilità comune » (COM 1998 715 – C5-0266/2000 – 1999/2197 COS) e « Legiferare meglio 1999 » (COM 1999 562 – C5-0279/1999 – 1999/2197 COS)

Annunziata il 27 novembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le relazioni della Commissione (COM 1998 715 – C5-0266/2000 – COM 1999 562 – C5-0279/1999),

visti il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 5 e il protocollo n. 7 del trattato di Amsterdam,

visto l'accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993 tra Parlamento, Consiglio e Commissione sulle procedure di applicazione del principio di sussidiarietà allegato alla sua risoluzione sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà e l'accordo interistituzionale sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarietà (38),

sottolineando l'esigenza, più volte espressa dai cittadini europei nelle loro petizioni al Parlamento, di una maggiore semplificazione del diritto creato a livello europeo, la cui attuale complessità appare loro spesso sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti,

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 aprile 2000,

visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A5-0269/2000),

A. considerando che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono prin-

(38) GU C 329 del 6 dicembre 1993, pag. 132.

cipi giuridici sanciti dal trattato sull'Unione europea intesi a fare in modo che alle decisioni comunitarie sia data attuazione al livello più vicino possibile ai cittadini, fatta salva l'azione della Comunità nei settori di sua competenza non esclusiva, qualora essa risulti opportuna, senza che i principi in questione incidano sulla ripartizione delle competenze all'interno degli Stati membri;

B. considerando che, tenuto conto delle sfide che l'Unione deve affrontare a causa dell'ampliamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale, i principi di sussidiarietà e di proporzionalità devono essere applicati in modo rigoroso nonché venire sviluppati ulteriormente,

C. consapevole della necessità di estendere in alcuni settori l'azione dell'Unione in accordo con il principio di sussidiarietà, poiché l'intervento degli Stati membri non è più sufficiente,

D. considerando che la legislazione vigente e quella proposta, in termini di qualità così come di applicazione, devono essere ispirate ai principi della trasparenza, della responsabilità, della coerenza, della proporzionalità e della semplicità,

E. considerando che l'ordine del giorno del Consiglio europeo di Lisbona faceva riferimento alla necessità di migliorare il quadro regolamentare, soprattutto per le piccole imprese,

F. facendosi interprete dello sconcerto che il cittadino europeo prova ogni volta che si trova di fronte ad una miriade di norme giuridiche, che hanno fonti e valori diversi, che gli rendono difficile avvalersi dei diritti di cui è titolare, o che ostacolano l'esercizio di questi stessi diritti, e gli rendono più arduo l'accesso alle possibilità di ricorso,

G. consapevole che gli apparati amministrativi, sia nazionali che europei, a causa della complessità delle procedure e dell'opacità dei servizi, possono aumentare il sentimento di frustrazione e di allontanamento del cittadino europeo,

1. ribadisce la necessità di consentire un'effettiva osservanza nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità, proporzionalità e coerenza;

2. ritiene che tale approccio migliorerà e semplificherà il quadro regolamentare;

I. Le relazioni

3. si compiace della regolare presentazione di relazioni sulla sussidiarietà, nonché delle relazioni di cui trattasi, ma chiede alla Commissione di fornire, nelle future relazioni, maggiori particolari in merito ad applicazione, dati statistici e valutazione del principio di sussidiarietà grazie ai quali si possa effettivamente giudicare in qual modo essa ha applicato il principio di sussidiarietà stesso;

4. chiede alla Commissione di inserire nelle sue future relazioni sul tema « legiferare meglio » un panorama e una valutazione dei motivi in base ai quali essa ha deciso di presentare un determinato regolamento o una determinata direttiva, e questo in modo da poter giudicare se i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono stati o no applicati;

5. esorta la Commissione a inserire nella relazione sul tema « legiferare meglio » un riferimento agli sforzi compiuti da taluni servizi della Commissione al fine di promuovere l'uso di un linguaggio più chiaro, quali ad esempio la cosiddetta campagna « Fight-thefog »; sottolinea che i Commissari debbono assumersi la responsabilità di siffatte misure e sostenere i lavori in corso alla Commissione per creare un linguaggio più chiaro;

6. chiede alla Commissione di presentare, in caso di modifiche dell'attuale legislazione comunitaria, proposte codificate in cui siano integrati gli emendamenti alle attuali direttive e regolamenti;

7. chiede alla Commissione di creare una specie di tabella della legislazione « superflua » allo scopo di sopprimere tale legislazione e di modo che la legislazione

esistente venga effettivamente semplificata nonché resa trasparente ed efficace;

8. ricorda che la relazione richiesta dal Consiglio europeo del 1992 deve vertere sull'applicazione del principio di sussidiarietà; constata che la relazione si propone di valutare anche altri aspetti come la qualità degli atti legislativi; si rammarica che essa non approfondisca a sufficienza il tema della sussidiarietà;

9. constata che la relazione non contiene alcuna proposta relativa all'applicazione del principio di sussidiarietà nella formulazione e nell'esecuzione di programmi di azione e di sostegno;

II. Sussidiarietà

10. constata che è importante che l'Unione europea delimiti chiaramente le sue competenze e quelle degli Stati membri, così da ridurre i conflitti sulla validità delle norme comunitarie;

11. ribadisce che la verifica della necessità di una norma comunitaria non deve essere effettuata secondo routine, bensì deve essere svolta senza alcun preconconcetto e deve dimostrare che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati tramite l'intervento degli Stati membri ovvero, in ambito nazionale, delle regioni e dei comuni;

12. si compiace dell'impegno della Commissione volto alla decentralizzazione, alla sussidiarietà e alla concentrazione sulle funzioni europee fondamentali (39), auspica tuttavia una definizione chiara dei settori che, a vario livello, rientrano nell'ambito della responsabilità degli Stati membri, per evitare interferenze di competenze; non ritiene vantaggioso che la duttilità e la flessibilità comportino continue modifiche della ripartizione delle competenze tra i vari livelli decisionali; nutre pertanto riserve sull'impegno della Commissione per una « sussidiarietà attiva »,

qualora detto impegno dovesse comportare ulteriori incertezze nella ripartizione delle competenze;

13. ritiene che in occasione dell'attuale CIG sia indispensabile porre efficacemente la questione della ripartizione delle competenze fra i vari livelli amministrativi e reputa che ciò aumenterebbe la trasparenza e contribuirebbe a garantire un'applicazione più soddisfacente del principio di sussidiarietà;

14. propone che, conformemente al principio di sussidiarietà e in funzione delle peculiarità politiche e nazionali dell'Unione europea, le modifiche apportate ai trattati includano specificamente il riconoscimento e il rispetto delle competenze politiche e legislative delle unità politiche interne degli Stati membri (stati federati, comunità autonome, regioni), a livello esecutivo, legislativo e giudiziario, quanto alle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione;

15. ritiene che il principio di sussidiarietà e quello di proporzionalità debbano essere applicati in tutti i settori legislativi ed anche quando si tratta di decidere se una materia debba essere oggetto della legislazione sul mercato interno;

16. rileva con preoccupazione il sempre maggiore ricorso della Commissione a comunicazioni sull'applicazione di atti giuridici; ritiene che gli organi legislativi non debbano essere privati del loro potere deliberativo in nome del principio di sussidiarietà; invita la Commissione a presentare al Parlamento un elenco delle comunicazioni esplicative esistenti;

17. esorta la Commissione a far fronte alla "pressione legislativa" da lei criticata, laddove ritenga che le iniziative sollecitate non siano compatibili con il principio di sussidiarietà;

18. ritiene che, proprio ai fini dell'applicazione del principio di sussidiarietà, sia assolutamente necessaria la partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo legislativo europeo e invita questi ultimi a rafforzare il controllo sull'operato dei governi degli Stati membri in seno al Consiglio;

(39) Comunicazione della Commissione « Obiettivi strategici 2000-2005: "un progetto per la nuova Europa" » (COM 2000 154 del 9 febbraio 2000).

19. invita i Parlamenti degli Stati membri a migliorare il controllo sulla legislazione e le politiche comunitarie e a chiedere maggiormente conto ai rispettivi governi della loro azione a livello europeo;

III. Ampliamento

20. ribadisce la posizione della Commissione, secondo la quale il principio di sussidiarietà rivestirà un'importanza cruciale nella prospettiva dell'imminente adesione di fino a 12 Stati, in quanto l'ampliamento potrebbe rendere necessaria una verifica delle modalità e della portata dell'azione legislativa nella Comunità;

21. è consapevole del fatto che la crescente eterogeneità delle condizioni di vita nell'Unione in seguito all'ampliamento costituirà un'enorme sfida per il processo legislativo; ritiene tuttavia che si possa giungere ad una soluzione di detti problemi tramite la formulazione di priorità politiche, l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e la messa a punto di nuove politiche comunitarie atte a consentire un'effettiva e rapida integrazione dei nuovi paesi membri nell'attuale Comunità a 15;

IV. Altri aspetti

22. prende atto del notevole aumento del numero di documenti non legislativi (libri verdi e bianchi, comunicazioni, note esplicative) presentati dalla Commissione (per il 2000 sono previste circa 30 iniziative di questo tipo) (40), ci tiene a rimarcare che il principio di sussidiarietà vale anche per questi atti;

23. prende atto con preoccupazione della tendenza della Commissione a presentare direttive quadro e codici di condotta; sottolinea che ciò comporta il rischio di creare un diritto di natura incerta, meno vincolante (« soft-law ») e meno sicuro, il

che si traduce in un armonizzazione fittizia e in un'incorporazione aleatoria negli ordinamenti giuridici nazionali;

24. sottolinea, in merito all'intenzione della Commissione di ricorrere in misura maggiore alla conclusione di accordi volontari tra le parti interessate, che in tal modo viene sottratto il potere deliberativo agli organi legislativi e che dette forme sono pertanto adeguate solo laddove ciò non rechi pregiudizio agli interessi di terzi o al pubblico interesse;

25. chiede alla Commissione di fornire nelle sue prossime relazioni « Legiferare meglio » maggiori informazioni specifiche ed esempi circa l'applicazione del principio di sussidiarietà consentendo di valutare meglio come essa ha dato applicazione a tale principio;

26. chiede alle istituzioni che aderiscono al summenzionato accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993 di stanziare maggiori risorse per aumentare l'efficacia delle varie procedure tese al miglioramento della qualità redazionale della legislazione comunitaria e, laddove possibile, semplificare tali procedure;

27. chiede alla sua Presidente di liberare adeguate risorse per il suo Servizio giuridico affinché si realizzi l'auspicato miglioramento della qualità dei testi legislativi nonché una maggiore efficienza e si assistano i relatori parlamentari nella redazione di proposte legislative;

28. si dichiara profondamente interessato alle iniziative concrete della Commissione finalizzate a promuovere nuove forme di governo europeo; chiede alla Commissione di indicare chiaramente con quali modalità e in quali settori ciò troverà espressione nel rispetto del principio di sussidiarietà e di presentare al Parlamento europeo un calendario concreto informando lo periodicamente dei progressi compiuti;

29. ritiene che occorra riconoscere ed estendere il ruolo crescente del Comitato delle regioni nell'ambito dell'applicazione del principio di sussidiarietà;

(40) Cfr. « Programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 », COM(2000) 155 del 9 febbraio 2000.

30. chiede alla Commissione di fornire una base più sistematica alla cooperazione con le organizzazioni non governative nel campo della preparazione della legislazione, della gestione e dell'attuazione della politica; ritiene però importante constatare che la legittimazione democratica delle decisioni europee non può essere sostituita dalla partecipazione di ONG e sottolinea pertanto la funzione determinante del Parlamento europeo direttamente eletto;

31. si compiace che la Commissione abbia sviluppato iniziative relative alla valutazione dell'impatto delle proposte di norme comunitarie e chiede alla Commissione di sviluppare una « scheda del cittadino » che valuti la politica e la legislazione europea rispetto all'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini;

32. chiede alla Commissione di avanzare proposte relative ad un'attiva diffusione di informazioni per i cittadini circa i loro diritti e doveri emananti dalla legislazione e politica europea;

33. sottolinea che è necessario utilizzare maggiormente e in modo più accessibile le nuove tecnologie per informare meglio i cittadini europei sui diritti loro conferiti dal trattato dell'Unione e il diritto derivato, ed innanzitutto il diritto a presentare petizioni al Parlamento europeo;

34. è consapevole che l'opinione pubblica potrà dare un appoggio ancora maggiore ad un'Unione ampliata, se essa saprà dotarsi di obiettivi meglio definiti, di istituzioni più efficaci, ma soprattutto di norme giuridiche meno numerose ma più chiare, semplici e accessibili;

35. incoraggia la Commissione a progredire più velocemente nel processo di codificazione con il quale si abroghino atti legislativi divenuti superflui o pleonastici;

36. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti degli Stati membri nonché al Comitato delle regioni.